

CONTRATTO D'APPALTO

per servizi di gestione di prestazioni mediche per le strutture dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Lotto 4: servizio di guardia attiva (guardia di presidio per pazienti post acuti) presso il Presidio Ospedaliero di Lonigo

CIG B1D6B2CD10, ID procedura Sintel 184306160

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

Alcantara s.r.l., con sede legale in Messina (ME), Contrada Filangeri SN, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Messina al n. 03359340837, REA ME - 2315165, C.F. e P.IVA 03359340837, in persona della Sig.ra Franca Lia Falliano, nata a Montagnareale (ME), residente in Messina (ME) Strada Privata S. Giovannello n. 2B, C.F. FLLLRN49S62F395F, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, di seguito anche "**Appaltatrice**" o "**Parte**".

Premesso che:

- presso il Distretto Ovest e il Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" sussiste una grave carenza di personale medico inserito nella dotazione organica, che rende estremamente difficoltosa l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- considerato che, allo stato attuale, non vi sono soluzioni alternative praticabili per garantire le prestazioni sanitarie, si è reso necessario esternalizzare alcuni servizi, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione di un pubblico servizio ed in attesa di reperire soluzioni alternative;
- con Delibera n. 828 del 23/05/2024, è stata indetta una gara europea a procedura aperta, ex art. 71, 108 e 128 del D.Lgs. n. 36/202, per l'affidamento di servizi di gestione di prestazioni mediche per le strutture dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" per un periodo di 12 mesi, suddivisa in 8 lotti, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- per il lotto 4 è stato previsto un importo a base d'asta annuale di € 576.000,00, con oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze pari ad € 200,00, importi IVA esclusa, ed è stata espletata la gara con CIG B1D6B2CD10, svoltasi sulla piattaforma telematica Sintel con ID 184306160;
- con Delibera n. 1290 dello 01/08/2024, il lotto 4 è stato aggiudicato alla società Alcantara s.r.l., come sopra identificata;
- l'Appaltatrice ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 411627316, emessa da AXA Assicurazioni S.p.A.-Ag. Messina A in data 8/8/2024, per l'importo garantito di € 28.440,00) agli atti dell'UOS Gare;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

Il servizio è regolato dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica e dal D.U.V.R.I. allegato (all. 1). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire a regola d'arte il servizio di prestazioni mediche di guardia attiva (guardia di presidio per pazienti post acuti) presso il Presidio Ospedaliero di Lonigo.

Il servizio comprende:

- A. attività di turni di guardia di presidio a Lonigo per l'Ospedale di Comunità e per le UU.OO. Medicina Fisica e Riabilitativa, Riabilitazione Cardiologica;
- B. servizio medico ambulatoriale presso il Punto di Primo Intervento (PPI) di Lonigo durante l'uscita in orario del medico soccorritore del PPI su ambulanza medicalizzata per interventi sul territorio.

Il fabbisogno presunto è di 60 turni/mese (copertura completa) di cui:

- 30 turni h12 notturni;
- 30 turni h12 diurni

Le attività da garantire sono:

1. servizio medico per pazienti degenti ricoverati presso l'Ospedale di Comunità (giro medico, visite, prescrizione/modifica terapia, ecc.);
2. attività di guardia di presidio a Lonigo per le UU.OO. di Recupero e Riabilitazione Funzionale, Cardiologia ad indirizzo Riabilitativo;
3. servizio medico ambulatoriale presso il PPI di Lonigo durante l'uscita in orario diurno/notturno feriale/festivo del medico soccorritore del PPI su ambulanza medicalizzata per interventi sul territorio e in caso di trasferimento urgente del Medico del PPI presso il Pronto Soccorso di Arzignano e Valdagno;
4. attività di soccorso ad utenti e visitatori all'interno dell'area ospedaliera in assenza del Medico del PPI come da procedure per la gestione delle emergenze intraospedaliere.
5. attività di assistenza ai pazienti degenti presso l'ospedale di Comunità e le altre unità operative del Polo Ospedaliero di Lonigo.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il Contratto decorre dall'1/10/2024 ed avrà la durata di 12 mesi.

Art. 4 Periodo di prova

Per i primi 2 mesi il servizio si intende conferito a titolo di prova. Al termine del periodo di prova, qualora l'Appaltatrice non abbia dimostrato affidabilità e serietà, a giudizio della Committente, questa potrà recedere dal Contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, all'Appaltatrice spetterà il solo corrispettivo per le prestazioni correttamente eseguite, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo o risarcimento, comunque denominato.

Art. 5 Proroga e recesso

La Committente si riserva il diritto di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento o della reinternalizzazione del servizio, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso di cessazione delle carenze di personale che hanno motivato l'affidamento o di reinternalizzazione del servizio o di reperimento di soluzioni alternative al presente affidamento.

Art. 6 Corrispettivo

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire il servizio verso il pagamento del seguente corrispettivo:

A	B	C	D
PREZZO OFFERTO PER TURNO H12 IVA ESCLUSA	NUMERO TURNI MENSILI PREVISTI IN CAPITOLATO	IMPORTO MENSILE OFFERTE IVA ESCLUSA A*B	IMPORTO ANNUALE OFFERTO IVA ESCLUSA C*12
€ 790,00 Euro settecentonovanta/00	N. 60	€ 47.400,00 Euro quarantasettemilaquattrocento/00	€ 568.800,00 Euro cinquecentosessantottomilaottocento/00 DI CUI: - costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico che i propri costi per la sicurezza afferenti l'attività d'impresa, di cui all'art. 108 comma 9 del d.lgs. 36/2023: € 8.500,00, Euro ottomilacinquecento/00 - costi del personale che i propri costi della manodopera, di cui all'art. 108, comma 9 d.lgs. 36/2023: € 489.600, Euro quattrocentoottantanovemilaseicento/00

Totale corrispettivo presunto: € 568.800,00, euro cinquecentosessantottomilaottocento/00.

IVA: 0,00%

Costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, come specificati nel D.U.V.R.I: Euro 200,00 (euro duecento/00).

I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posti a carico dell'Appaltatrice dal Contratto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta Tecnica.

Art. 7 Fabbisogni

Il numero di turni mensili indicato agli artt. 2 e 6 si riferisce ad un presunto fabbisogno, subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto dell'importo del Contratto, la Committente potrà imporre all'Appaltatrice l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatrice non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Le attività oggetto dell'appalto potranno essere ridotte fino alla completa cessazione, qualora si realizzi il reperimento di personale dipendente o in convenzione.

Art. 8 Prezzi ANAC e OPRVE

In caso di pubblicazione del prezzo di riferimento del servizio oggetto del Contratto da parte dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE), avvenuta durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatrice dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Revisione prezzi

In caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del Contratto, verificatasi durante l'eventuale proroga del Contratto e a decorrere

dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, verrà utilizzato l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento.

La Parte che intende avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi dovrà inoltrare la motivata e documentata richiesta di revisione all'altra Parte tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta di proroga.

Art. 10 Rinegoziazione

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la Parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, che avverrà ai sensi dell'art. 120, co. 8, del D.Lgs 36/2023.

Art. 11 Fatturazione e pagamenti

Per i servizi effettivamente prestati l'Appaltatrice dovrà presentare **fattura mensile posticipata**, in conformità ai prezzi indicati all'art. 6.

L'Appaltatrice dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Ogni fattura dovrà essere intestata all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

La Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eseguirà l'accertamento delle prestazioni indicate in fattura.

Entro 30 giorni dall'accertamento avvenuto con esito positivo, verrà eseguito il pagamento della fattura.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito con cadenza mensile.

Il pagamento sarà eseguito su conti correnti bancari o postali dedicati.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e con le modalità indicati dal D.Lgs. 231/2002.

In pagamenti saranno effettuati per i servizi regolarmente eseguiti.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o sino a definizione della contestazione, salva l'applicazione delle penali.

Art. 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatrice dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 13 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatrice a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 10.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

Art. 14 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 7.1 del Capitolato Tecnico.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatrice per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di contestazione di inadempimento che possa dar luogo all'applicazione delle penali, l'Appaltatrice dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore..

Art. 15 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatrice degli obblighi contrattuali, la Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatrice dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatrice non abbia adempiuto, il Contratto sarà risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatrice, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 16 Recesso unilaterale

La Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto.

- 1) in caso di mancato superamento del periodo di prova, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R: In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti;
- 2) in caso di cessazione delle carenze di organico che hanno motivato l'affidamento o di reinternalizzazione del servizio o di reperimento di soluzioni alternative all'affidamento, con preavviso di almeno 30 giorni, da

comunicarsi con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti;

- 3) senza necessità di motivazione, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il pagamento dei servizi correttamente eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- 4) in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o per motivi di interesse pubblico, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatrice con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti, con esclusione di ogni risarcimento o ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile;
- 5) negli altri casi previsti dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri.

Art. 17 Sospensione dell'esecuzione

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico o di pubblica necessità. L'Appaltatrice non potrà interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in corso controversie con la Committente.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatrice in modo da turbare la regolarità del servizio costituisce reato, ai sensi dell'art. 331 c.p., e comporta per la Committente l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatrice costituisce, altresì, inadempimento contrattuale, sanzionabile con la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

La sospensione dell'esecuzione del Contratto potrà essere disposta esclusivamente dalla Committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.lgs 36/2026.

Art. 18 Forza maggiore e scioperi

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Appaltatrice è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l'adozione di un piano di emergenza e la messa a disposizione di risorse necessarie per gestire l'evento negativo, ripristinare le condizioni minime di servizio, recuperare una situazione regolare e minimizzare gli effetti della forza maggiore e/o degli scioperi.

In caso di sciopero si applicherà la L. 146/90 e s.m.i. In caso di scioperi generali di categoria, l'Appaltatrice dovrà segnalare alla Committente, mediante avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

Art. 19 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatrice si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatrice medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 20 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile

all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>, pena la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 21 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatrice si impegna a riferire tempestivamente alla Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 22 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il Contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale delle Parti.

Art. 23 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di aver letto l'informativa di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 24 Responsabile trattamento dati

Con separato accordo, la Committente nomina l'Appaltatrice responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del GDPR- Regolamento UE 2016/679

Art. 25 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Ernesto Zanetel, Dirigente medico della UOC Direzione Medica Distretto Ovest, e-mail: ernesto.zanetel@aulss8.veneto.it, telefono: 0444 47-9125, nominato con Delibera n. 1290 dello 01/08/2024.

Il DEC dovrà coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del Contratto, verificare l'idoneità dei titoli dei medici che verranno messi a disposizione dall'aggiudicataria prima dell'immissione in servizio, al fine di garantire il buon andamento del servizio. Il DEC, inoltre, riceverà le fatture e attesterà la liquidità delle stesse dopo avere verificato la corrispondenza tra i beni effettivamente consegnati, i dati contabili (ordini e fatture) ed i dati contrattuali (prezzo e qualità).

Art. 26 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatrice, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ove dovuta, che rimane a carico della Committente.

Art. 27 Modifiche del Contratto

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere apportata dall'Appaltatrice, se non disposta dalla Committente, nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Art. 28 Divieto di cessione del Contratto

E' vietato all'Appaltatrice cedere, a qualunque titolo, il Contratto. Ogni patto contrario è nullo. E' ammessa la variazione soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), previa disposizione della Committente.

Art. 29 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

- 1) D.U.V.R.I.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

Alcantara s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Franca Lia Falliano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 del Contratto.

Alcantara s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Franca Lia Falliano

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 743752BA393CD5E01A6D7F7BE18C5FC3423428FFA70B15990187302914B18419

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: falliano lia franca
Firma in formato pdf: PATRIZIA SIMIONATO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0098862/24
Data Protocollo 27/09/2024
Oggetto CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI DI GESTIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE PER LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" LOTTO 4: SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA (GUARDIA DI PRESIDIO PER PAZIENTI POST ACUTI) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LONIGO
Mittente ALCANTARA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MESSINA (ME)
UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siacloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO R9EBH-14125

PASSWORD zDsPN

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

